

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene che:

- in data 05/02/2021 stipulava un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *500) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 36.840,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 307,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/05/2025, dopo il pagamento di n. 49 rate;
- in relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.819,35;
- in data 18/08/2025 esperiva reclamo, con il quale chiedeva la restituzione della suddetta somma;
- in data 19/08/2025 riceveva riscontro negativo da parte dell'intermediario.

Pertanto, chiede il rimborso dell'importo di € 1.819,35, la restituzione delle quote eventualmente versate e non dovute, oltre ad € 200,00 a titolo di spese e il rimborso del contributo della presente procedura ed interessi legali dal reclamo al saldo.

L'intermediario chiede il rigetto della domanda sulla base delle seguenti considerazioni:

- in via preliminare, chiede la sospensione del procedimento poiché il Giudice di Pace di Palermo, in occasione di una controversia volta ad accertare e dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF nei confronti di un diverso cliente, ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio;

- il contratto oggetto di ricorso è stato estinto anticipatamente previo pagamento di n. 49 rate su n. 120 rate totali con il versamento di € 19.077,93;
- in data 19/08/2025 riscontrava il reclamo presentato dal cliente in data 18/08/2025, facendo presente di avere già rimborsato la somma di € 177,50 relativa alle “commissioni di gestione” non maturate;
- invece, nulla è stato riconosciuto relativamente alle “commissioni di attivazione” e ai “costi di intermediazione”, in quanto aventi natura up front e relativi ad un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021;
- ciò è coerente con quanto affermato nel SECCI, il quale sancisce che sono rimborsabili, essendo oneri recurring, unicamente le “commissioni di gestione” e i “costi di incasso rata”, rimanendo invece a carico del cliente le “commissioni di attivazione”, le “provvigioni per l’intermediario del credito” e l’“imposta di bollo”;
- nello specifico, le “provvigioni per l’intermediario del credito” non remunerano l’intermediario, bensì un soggetto terzo, determinando così un difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal cliente;
- peraltro, il ricorso da parte del cliente all’assistenza di un soggetto terzo non era obbligatorio, ma meramente discrezionale;
- l’intermediario si è uniformato alle Istruzioni e Disposizioni di cui alle norme primarie (cioè l’art. 125-sexies TUB e l’art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (cioè le istruzioni della Banca d’Italia);
- conferma la non ripetibilità dei costi la sentenza 555/2023 della Corte di Giustizia, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato anche dalla giurisprudenza di merito;
- in merito al pagamento da parte del cliente della “commissione di estinzione anticipata”, quest’ultimo si è limitato unicamente ad affermarne l’illegittimità, senza però fornire alcuna prova in proposito.

DIRITTO

In via preliminare, sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla resistente dovuta alla coeva pendenza di giudizio dinanzi alla CGUE, si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

In tal senso, le *Disposizioni* ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto che, per inciso, non sembra definire neanche un’ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Pertanto, il Collegio ritiene di doversi conformare ad un proprio precedente (decisione n. 4319/25) in cui la controversia instaurata nei confronti del medesimo intermediario, con medesima richiesta di sospensione, è stata poi definita nel merito.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Il contratto risulta sottoscritto in data 5.2.2021 e, quindi, antecedente al 25.7.2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell’art. 125-sexies tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25.7.2021 si applichino “le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi

successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il Contratto è stato sottoscritto in data 5.2.2021 con estinzione anticipata del prestito al 31.5.2025, dopo la scadenza di n. 49 rate sulle n. 120 totali.

Dalle evidenze del conteggio estintivo in atti - che, per inciso, non rende indicazione del numero delle rate pagate (ricavabile in 49 in ragione della divisione della somma delle rate incassate (€ 14.429,00) e delle rate insolute (€ 614,00) per il valore della singola rata (€ 307,00) - risulta un rimborso dell'importo di € 177,50 a titolo di commissioni di gestione.

Orbene, tenuto conto degli oneri contrattuali indicati nel contratto, delle condizioni di estinzione anticipata ivi riportate e tenuto anche conto che il contratto prevedeva, inoltre, l'intervento di un intermediario del credito, in senso conforme alla classificazione già adottata dai vari Collegi ABF, è possibile qualificare gli oneri come di seguito:

- commissioni di attivazione (voce C) – Up front;
- commissioni di gestione (voce D) – Recurring;
- provvigioni all'intermediario del credito (voce E) – Up front;

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.011.03	TAN	5.72%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	307.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.17%
Data di inizio del prestito	5/1/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.83%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.473.60	Upfront	37.83%	557.48	0.00	557.48
Commissioni di gestione				300.00	Recurring	59.17%	177.50	177.50	0.00
Provvigioni all'intermediario del credito				1.289.40	Upfront	37.83%	487.80	0.00	487.80
Totale				3.063.00					1.045.28

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.045,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.634,78), che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

A cui devono aggiungersi le spese della procedura pari ad € 20,00 e gli interessi al tasso legale da computarsi, attesa la natura restitutoria e non risarcitoria dell'importo, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, sino al saldo effettivo (così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/2013).

Contrariamente è da rigettarsi la richiesta di rimborso delle spese legali (richieste nella misura di € 200,00) in quanto, la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, come anche chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025.

Fermo quanto sopra sono da respingersi le ulteriori domanda:

- quanto alla restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute" non viene fornita alcuna evidenza probatoria.
- quanto al rimborso dell'importo di € 184,57, addebitato in sede di conteggio estintivo a titolo di "commissioni su estinzione anticipata" non risultano prodotte allegazioni a supporto della domanda, né formulate ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art. 125-sexies TUB. In proposito si rappresenta che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020 del 31/03/2020) ha enunciato il seguente principio di diritto: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*. Pertanto, si richiamano i precedenti di questo Collegio (cfr. *ex multis* decisione n. 2121 del 06/03/2023) in cui si è rigettata la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, attesa la genericità e l'assenza di allegazioni a supporto della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.045,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA